



PROVINCIA DI RAVENNA

AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI REDAZIONE DELLA DIAGNOSI ENERGETICA DELLA PALESTRA DELL'ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE "OLIVETTI – CALLEGARI" DI VIA UMAGO, 18 – RAVENNA AL PROFESSIONISTA PER. IND. GIORGIO NERI DI FORLÌ

TRA

La Provincia di Ravenna, rappresentata dal Dirigente del Settore Edilizia Scolastica e Patrimonio, dott. Ing. Marco Conti.

E

Il Per. Ind. Giorgio Neri con sede in via Eraldo Pino Marcianò n. 34 int.4 – 47121 Forlì (FC) (d'ora in poi designato/a come "il professionista")

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1
Oggetto dell'incarico

La Provincia di Ravenna affida al Per. Ind. Giorgio Neri con sede in via Eraldo Pino Marcianò n. 34 int.4 – 47121 Forlì (FC), P.IVA 03923010403 l'incarico del servizio di redazione della Diagnosi Energetica della palestra dell'Istituto Professionale Statale "Olivetto-Callegari" sito in Umago, 18 48122 Ravenna da effettuarsi secondo le prescrizioni contenute nella presente convenzione.

ART. 2
Modalità di attuazione dell'incarico

1. Il professionista incaricato svolgerà l'incarico oltre che sulla base delle prescrizioni ed indicazioni di cui alla presente Convenzione, in osservanza alle disposizioni che verranno impartite dalla Provincia per il tramite del Responsabile Unico del Progetto.
2. A tale scopo, in ciascuna fase progettuale e/o fase attuativa dell'incarico, il professionista incaricato è tenuto a partecipare a riunioni periodiche di monitoraggio e di revisione progettuale presso il Settore Edilizia Scolastica e Patrimonio di questa Provincia, munito dei necessari elaborati in bozza, secondo le modalità e le scadenze concordate con il Responsabile Unico del Progetto.
3. Il professionista incaricato resta obbligato, senza che questo dia diritto ad integrazioni o maggiorazioni del compenso pattuito, a mantenere i contatti per conto della Provincia e ad esercitare le attività di coordinamento con Enti, organismi ed Autorità competenti ai fini dell'ottenimento delle preventive approvazioni, autorizzazioni o nulla osta relativi alle soluzioni progettuali adottate. Il professionista incaricato resta altresì obbligato alla predisposizione e successive eventuali integrazioni di tutti gli elaborati, i documenti e gli atti necessari per l'ottenimento delle suddette approvazioni, autorizzazioni o nulla osta.

ART. 3
Tempi di attuazione dell'incarico

1. Il professionista dovrà svolgere l'incarico affidatogli suddiviso nelle prestazioni illustrate nell'Allegato 1 al presente disciplinare e dovrà presentare la documentazione propedeutica alla redazione del progetto esecutivo entro il termine di 20 giorni a partire dalla formale comunicazione, da parte del responsabile del progetto, dell'affidamento dell'incarico.
2. Il responsabile del procedimento potrà - direttamente oppure su richiesta del progettista - sospendere i tempi di svolgimento dell'incarico o prorogarne i termini nei seguenti casi, od al ricorrere di situazioni ad essi assimilabili:
 - esigenze proprie della Provincia di Ravenna comprese le varianti progettuali dovute a ridefinizioni o modifiche del compito progettuale;
 - accertata necessità di attendere pareri, nulla osta od informazioni da parte di terzi cui il proseguimento della progettazione è inscindibilmente connesso e la cui ritardata espressione non dipenda da fatto o responsabilità del progettista;
 - dimostrate, e non altrimenti risolvibili, circostanze di forza maggiore che determinino una temporanea riduzione della capacità operativa del professionista.

La valutazione delle esigenze, necessità e circostanze suddette è demandata alla esclusiva competenza del responsabile del progetto.

Per le sospensioni disposte per esigenze proprie della Provincia non sarà riconosciuto al professionista nessun indennizzo qualora i tempi delle sospensioni medesime siano inferiori o pari al tempo contrattuale; sarà invece riconosciuto un indennizzo pari alla penale di cui all'art. 10 per ogni giorno di sospensione eccedente.

ART. 4

Vigilanza e controllo sullo svolgimento dell'incarico

1. La vigilanza e il controllo sullo svolgimento dell'incarico sono svolti dal responsabile unico del progetto, il quale può avvalersi della collaborazione del personale della stessa struttura operativa.

ART. 5

Oneri a carico del Professionista incaricato

1. Il professionista incaricato dovrà avere cura:
 - a di essere e di mantenersi in regola con i requisiti necessari allo svolgimento delle attività di cui all'art. 1 della presente Convenzione;
 - b di essere presente a tutte le riunioni, indette da questa Provincia od in cui la Provincia stessa sia invitata, in relazione alla progettazione delle opere oggetto del presente incarico e comunque a partecipare alle eventuali riunioni di presentazione ed illustrazione del progetto all'istituto scolastico, agli Enti o ad altri organismi interessati;
 - c di fornire tutti gli eventuali chiarimenti ed integrazioni che dovessero essere richiesti dal responsabile unico del procedimento al fine di ottenere tutti gli atti di assenso comunque denominati da parte degli Enti coinvolti nella realizzazione dell'intervento.
2. Il professionista si assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010, n. 136.

ART. 6

Personale impiegato

1. Il professionista incaricato dovrà assicurare lo svolgimento diretto delle attività di cui all'art. 1 della presente Convenzione anche con l'ausilio di proprio personale dipendente. A tal fine il professionista incaricato comunicherà eventualmente al Responsabile Unico del Progetto il nominativo dei dipendenti che collaboreranno allo svolgimento delle attività contrattuali, nonché ogni variazione successiva e la Provincia rimarrà estranea ad ogni rapporto tra il soggetto incaricato ed i dipendenti.

ART. 7

Corrispettivo per l'incarico e criteri di determinazione

1. Il corrispettivo per l'attuazione dell'incarico di cui all'articolo 1, è stabilito in euro 3.480,00 (diconsi euro tremilaquattrocentottanta/00) oltre € 174,00 per oneri previdenziali (5,00%) e spese per bolli per un importo complessivo di € 3.656,00 (tremilaseicentocinquantasei,00).
2. Il corrispettivo determinato come sopra si intende onnicomprensivo di tutto quanto necessario ed utile per il diligente svolgimento dell'incarico.

ART. 8
Elaborati e ricerca

1. Per gli elaborati da produrre ai fini di una completa ed esatta redazione del progetto esecutivo di cui al presente disciplinare si rimanda a quanto specificato nell'allegato 1).
2. Gli elaborati realizzati in attuazione della presente convenzione rimarranno di proprietà della Provincia e non potranno essere utilizzati e divulgati senza la preliminare autorizzazione della medesima.
3. La Provincia, per parte sua, potrà dare, o no, sviluppo al progetto redatto nonché introdurvi quelle variazioni che si rendano necessarie per la realizzazione delle opere progettate a seguito di variazioni di destinazione dei locali e/o di carattere distributivo senza che da parte del progettista possano essere avanzate eccezioni di sorta, sempreché non vengano modificati sostanzialmente i progetti nei criteri essenziali.

ART. 9
Divieto di subappalto e di cessione

1. E' fatto divieto al soggetto incaricato di cedere, in tutto o in parte, le attività di cui alla presente Convenzione, pena l'immediata risoluzione del contratto per colpa dello stesso soggetto incaricato ed il risarcimento a favore del committente di ogni danno e spesa.
2. La Provincia potrà autorizzare eventuali subappalti ed altri subcontratti purché si riferiscano solo ed esclusivamente alle attività relative a rilievi, a misurazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, nonché alla sola redazione grafica degli elaborati progettuali.
3. Resta comunque ferma la responsabilità esclusiva del progettista.

ART. 10
Risoluzione del contratto

1. Il contratto potrà essere risolto anticipatamente qualora:
 - a si verifichino gravi e reiterati inadempimenti degli obblighi contrattuali da parte del soggetto incaricato;
 - b si verifichino violazioni da parte del soggetto incaricato degli obblighi contrattuali retributivi, contributivi e fiscali a proprio carico e/o nei confronti dei dipendenti o collaboratori;
 - c si verifichi una procedura concorsuale fallimentare nei confronti del soggetto incaricato se ed in quanto assoggettabile alla legge fallimentare.
2. Il presente contratto si ritiene risolto di diritto qualora le transazioni riguardanti il contratto medesimo, vengano eseguite senza utilizzare il bonifico bancario o postale ovvero gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136.

ART. 11
Modalità di pagamento

1. I pagamenti verranno effettuati con provvedimento del Dirigente del Settore Edilizia Scolastica e Patrimonio, corredato dalla prescritta documentazione prevista dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e s.m.i., in unica soluzione, entro trenta giorni dalla data di pervenimento del documento comprovante la spesa, alla consegna della documentazione attestante l'esecuzione della prestazione.
2. Il pagamento a favore del professionista sarà effettuato dall'Ente tramite il tesoriere provinciale esclusivamente a mezzo bonifico bancario da effettuarsi su conto corrente espressamente dedicato alle commesse pubbliche, comunicato dal professionista insieme alla generalità del soggetto delegato, sotto

indicato, autorizzato ad operare sul medesimo conto corrente. Il numero di conto corrente è IT presso la Banca/la Società Poste Italiane Spa.

3. Il Sig. nato a è la persona delegata ad operare sul conto corrente dedicato nel comma precedente.
4. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata alla Provincia la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

ART. 12

Oneri del professionista

1. Il professionista si assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010, n. 136.

ART. 13

Ritardi nei pagamenti

1. In caso di ritardo, eccedenti i giorni 30 (trenta), nel pagamento del corrispettivo sono applicati gli interessi legali.

ART. 14

Penalità

1. In caso di ritardo nell'attuazione dell'incarico rispetto a quanto stabilito al precedente art. 3 verrà applicata, per ogni giorno di ritardo, una penale pari al 2% (due per cento) dell'ammontare contrattuale, che sarà trattenuta sul saldo del compenso.
2. Nel caso in cui il ritardo superi i 90 giorni, la stazione appaltante resterà libera da ogni impegno verso l'aggiudicatario inadempiente senza che quest'ultimo possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per onorario che per rimborso spese.

ART. 15

Cauzione definitiva e garanzie

1. Si prescinde dalla cauzione, avendo il professionista apportato un miglioramento al corrispettivo del contratto.
2. Il professionista dovrà avvalersi di copertura assicurativa RCT/RCO per eventuali sinistri riconducibili a problematiche causate nella conduzione dei rilevamenti o negli esiti dei medesimi, nonché si assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia quelli riguardanti i dipendenti/collaboratori e i materiali di sua proprietà, sia quelli che dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione del servizio e delle attività connesse, sollevando la Provincia da ogni responsabilità in merito. La polizza dovrà coprire i rischi professionali derivanti anche da errori o omissioni nella redazione degli elaborati del progetto esecutivo o definitivo che abbiano determinato a carico della stessa nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

ART. 16

Domicilio

1. Agli effetti della presente convenzione le parti eleggono domicilio in Ravenna, presso la Provincia di Ravenna, in Piazza Caduti per la Libertà, n. 2.

ART. 17
Regime fiscale e spese contrattuali

1. La presente scrittura privata, non autenticata, relativa ad operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, secondo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634.
2. Saranno comunque a carico del professionista incaricato le spese contrattuali nonché le imposte o tasse previste dalle vigenti disposizioni normative.

ART. 18
Controversie

1. Ogni eventuale controversia che dovesse sorgere tra le parti e che non sia possibile risolvere in via bonaria è deferita al Foro esclusivo del Tribunale di Ravenna.

ART. 19
Disposizioni finali

1. La Provincia si riserva la facoltà di revocare l'incarico in ogni momento, con il solo pagamento delle competenze relative al lavoro effettivamente svolto, con ciò intendendo pienamente e completamente tacitato ogni diritto del professionista. La determinazione delle suddette competenze verrà effettuata dal Responsabile Unico del Progetto, in accordo con il professionista, per quanto possibile su base proporzionale oppure, ove ciò risulti possibile, in via discrezionale. Il lavoro svolto fino alla data della revoca rimarrà pienamente utilizzabile da parte della Provincia di Ravenna.
2. Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si applicano le disposizioni previste dagli articoli n. 2229 e seguenti del Codice Civile, nonché quelle indicate nell'Allegato 1), allegato alla presente Convenzione.

Ravenna, li

IL PROFESSIONISTA
Per. Ind. Giorgio Neri

IL DIRIGENTE DEL SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO
DELLA PROVINCIA DI RAVENNA
(Dott. Ing. Marco Conti)